

Comune di GUARDIALFIERA
Provincia di Campobasso

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (I.U.C.)**

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -	<i>Oggetto del Regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>
Art. 3 -	<i>Componenti del tributo</i>
	TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Art. 4 -	<i>Oggetto del titolo</i>
Art. 5 -	<i>Definizione di fabbricato</i>
Art. 6 -	<i>Fabbricati inagibili o inabitabili</i>
Art. 7 -	<i>Definizione di area fabbricabile</i>
Art. 8 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
Art. 9 -	<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>
Art. 10 -	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>
Art. 11	<i>Aliquote d’imposta</i>
Art. 12 -	<i>Versamenti IMU</i>
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Art. 13 -	<i>Presupposto</i>
Art. 14 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
Art. 15 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 16 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 17 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 18 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 19 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzione della superficie</i>
Art. 20 -	<i>Determinazione della misura del tributo</i>
Art. 21 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 22 -	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>
Art. 23 -	<i>Piano finanziario</i>
Art. 24 -	<i>Determinazione della misura del tributo</i>
Art. 25 -	<i>Determinazione del tributo: misura del tributo per le utenze domestiche</i>
Art. 26 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 27 -	<i>Determinazione del tributo: misura del tributo per le utenze non domestiche</i>
Art. 28 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 29 -	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 30 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 31 -	<i>Zone non servite</i>
Art. 32 -	<i>Altre agevolazioni</i>

Art. 33 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 34 -	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 35 -	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 36 -	<i>Riscossione</i>
	TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 37 -	<i>Presupposto e finalità</i>
Art. 38 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 39 -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>
Art. 40 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>
Art. 41 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>
Art. 42 -	<i>Aliquote del tributo</i>
Art. 43 -	<i>Detrazioni riduzioni ed esenzioni</i>
Art. 44 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>
Art. 45 -	<i>Versamento del tributo</i>
Art. 46 -	<i>Importi minimi</i>
	TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 47 -	<i>Dichiarazione</i>
Art. 48	<i>Dichiarazione IMU</i>
Art. 49 -	<i>Dichiarazione TARI</i>
Art. 50 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 51 -	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 52 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 53 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 54 -	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 55 -	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 56 -	<i>Importi minimi</i>
Art. 57 -	<i>Rateizzazioni su avvisi di accertamento</i>
Art. 58 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 59 -	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 60 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Guardialfiera, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b. *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 4 OGGETTO DEL TRIBUTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Guardialfiera dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 5 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nonché gli immobili abusivi e non condonati e quelli privi del certificato di agibilità/abitabilità.
2. In caso di nuova costruzione l'immobile acquisisce lo status di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, da quella della sua utilizzazione (anche con riferimento alla data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche) o di iscrizione al catasto dei fabbricati e l'imposta dovrà essere liquidata sulla base della rendita catastale anche successivamente attribuita o rettificata.
3. Se vi sono variazioni nello stato o consistenza di unità immobiliari preesistenti già censite, avvenute a seguito di trasformazioni edilizie, la nuova rendita decorre dalla data di fine lavori di ristrutturazione o ricostruzione.

ART. 6 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, e di fatto non utilizzati.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
3. In particolare sono inabitabili o inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
 - edifici dichiarati inagibili con certificato comunale in base a perizia tecnica di parte;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza (di natura igienico – sanitaria e/o riferite agli impianti tecnologici) non siano compatibili all'uso per i quali erano stati destinati.

4. Nel caso in cui l'inagibilità o inabitabilità sia dichiarata dal contribuente con propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, il Comune si riserva la facoltà di verificarne la veridicità mediante il proprio ufficio tecnico comunale il quale potrà richiedere la perizia tecnica strutturale di parte oppure la verifica dei requisiti igienico-sanitari all'Azienda Sanitaria Locale.
5. Qualora in seguito alla dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, l'immobile venga censito nella categoria catastale F/2, ovvero unità collabente, la base imponibile dovrà essere determinata in funzione del valore venale dell'area su cui insiste, se considerata fabbricabile ai sensi del successivo articolo del presente regolamento.

ART. 7

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende:
 - l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali a partire dalla data della loro adozione ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
 - l'area in cui sono in corso lavori di costruzione, di demolizione, di recupero, restauro e risanamento conservativo dalla data di inizio lavori fino alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, a quella in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. In caso di fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
3. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area edificabile" dalla data di adozione da parte dell'Ente della variante al piano regolatore, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
4. Non si considerano edificabili, anche se distintamente iscritte in catasto, le aree che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo esposta nella dichiarazione iniziale o di variazione, sono adibite a servizio od ornamento del fabbricato principale, purché:
 - intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che ne sterilizzi stabilmente e concretamente il diritto di edificare;
 - vi sia la coincidenza nella titolarità del bene principale e della cosa accessoria;
 - la destinazione pertinenziale sia durevole nel tempo e risulti da elementi precisi ed univoci, palesemente riscontrabili.
5. Non si considerano, altresì, edificabili:
 - le aree espressamente assoggettate a vincoli permanenti di inedificabilità;
 - le porzioni di aree di fatto inutilizzabili in quanto occupate da strada.

ART. 8
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992.
2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive. I valori come sopra determinati valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente entro il termine per il versamento dell'acconto.
3. I valori deliberati ai sensi del comma 2 vengono ridotti del 50% nel caso di:
 - aree divenute edificabili a seguito di adozione dello strumento urbanistico da parte del Comune non ancora approvato dalla Regione, nel caso in cui tale approvazione sia prevista;
 - aree la cui conformazione non consente un utilizzo autonomo a scopo edificatorio intendendo con ciò i lotti che, per loro dimensione e forma, non sono utilizzabili; tale ipotesi non ricorre nel caso in cui essi confinino con altra area o terreno di proprietà dei medesimi soggetti e che tale circostanza comporti una modifica della capacità edificatoria; i lotti contigui di proprietà dei medesimi soggetti vengono sempre considerati come lotto unico.
4. Se non diversamente determinato con delibera di cui al comma 2, nel caso di terreni agricoli su cui sono in corso lavori di costruzione, demolizione, recupero, restauro e risanamento conservativo da qualificarsi pertanto come aree edificabili, l'imposta dovrà essere versata in misura non inferiore a quella derivante dall'applicazione dei valori venali predeterminati dal Comune con riferimento:
 - alle aree a destinazione residenziale da convenzionare, qualora i lavori interessino fabbricati destinati ad uso abitativo;
 - alle aree ricadenti in ambiti artigianali/industriali da convenzionare qualora i lavori abbiano ad oggetto fabbricati strumentali alle attività agricole
5. I valori determinati ai sensi del comma 2 non sono vincolanti né per il contribuente, né per il Comune il quale può procedere ad accertamento qualora sia in possesso di elementi atti a dimostrare un maggior valore venale in comune commercio rispetto a quanto deliberato.
6. Qualora il contribuente abbia versato l'imposta in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del presente articolo, non gli compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata.

ART. 9
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 10
ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, è prevista l'esenzione dall'imposta limitatamente all'immobile adibito ad uso commerciale - artigianale ed al periodo di durata dei lavori; tale agevolazione è concessa su richiesta del contribuente interessato. L'agevolazione si applica solo se vi è identità fra soggetto d'imposta e titolare dell'esercizio commerciale e/o artigianale. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

ART. 11
ALIQUOTE D'IMPOSTA

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono determinate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 12
VERSAMENTI IMU

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.
2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 13 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 16.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 22 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 14

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 16, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Nell'ipotesi di immobili di proprietà di persone giuridiche, utilizzate da dipendenti delle stesse, è possibile intestare il tributo al proprietario dell'immobile, su precisa richiesta di quest'ultimo, anche per locazioni di durata superiore ai 6 mesi.

ART. 16

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di

costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 17

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- unità immobiliari in oggettive condizioni di inutilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati e sgomberi da cose, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e purché i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 giorni. Tale esenzione può essere garantita solo nel caso in cui non vi sia alcun residente o occupante di fatto.
- superfici coperte di altezza media inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - edifici o loro parti adibiti al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
 - destinate a sale di esposizione museale.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 18

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile per tutti gli immobili soggetti al prelievo. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini TARSU.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forma idonea nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza media inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 19. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 19

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI DELLA SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino le superfici interessate e l'avvenuto trattamento dei rifiuti in conformità alla normativa vigente.
2. Qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati non conferibili al pubblico servizio, in considerazione della difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie una percentuale di abbattimento del 30%.

ART. 20

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 24 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 23. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 21
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 22
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario degli esercizi successivi, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario degli esercizi successivi solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 23
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della misura del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, ove presente, che lo trasmette al Comune, a norma delle disposizioni vigenti, entro 2 mesi prima della scadenza prevista per il bilancio. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della misura del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 24

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione della misura del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. Per il calcolo delle tariffe viene utilizzato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999.

ART. 25

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO: MISURA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e una quota variabile, così come specificato dal precedente art. 24.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base del metodo normalizzato relativo al numero degli occupanti, ed alla

superficie dei locali occupati, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al DPR 158/99.

3. In particolare, all'interno della quota fissa vengono riversati i costi fissi della tariffa, ossia, ad esempio, i costi dello spazzamento strade, i costi amministrativi, etc.
4. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza e viene determinata sulla base del metodo normalizzato relativo al numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al DPR 158/99. Nella quota variabile vengono riversati i costi variabili della tariffa.

ART. 26
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, il tributo per le utenze domestiche è commisurato, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni annui. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 49, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. utente stabilmente dimorante in casa di riposo o in altra struttura residenziale;
 - b. minori in affidamento presso altre famiglie;
 - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - d. utenti per cui è in corso la pratica di cancellazione anagrafica. Per avvalersi di questa agevolazione, la richiesta di variazione del numero dei componenti il nucleo deve essere presentata dall'intestatario del tributo, il quale dovrà fornire copia del modulo "Dichiarazione di abbandono di abitazione" fornito dall'Ufficio anagrafe, debitamente compilato.
4. Tutte le succitate situazioni di fatto devono essere dimostrate da parte dell'intestatario del tributo, tramite idonea documentazione (ad esempio: dichiarazioni della struttura ospitante, decreti di affidamento del Tribunale dei minori, contratti di lavoro, attestati di frequenza scolastica, etc.)

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione si presume pari ad 1.
6. Per le abitazioni di proprietà di persone giuridiche, occupate e/o a disposizione di persone fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 49 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

ART. 27

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO: MISURA DEL TRIBUTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e una quota variabile, così come specificato dal precedente art. 24.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base del metodo normalizzato relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa all'attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al DPR 158/99.
3. In particolare, all'interno nella quota fissa vengono riversati i costi fissi della tariffa, ossia, ad esempio, i costi dello spazzamento strade, amministrativi, etc.
4. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza e viene determinata sulla base del metodo normalizzato relativo alla singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al DPR 158/99.

ART. 28

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 al DPR 158/99.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per questa ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 29

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, oppure con le modalità di cui all'art. 54.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 50.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 47 o dall'art 49. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 36.

ART. 30
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% del tributo.

ART. 31
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 49 e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 32
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
 - a. gli edifici adibiti a scuole dell'infanzia non statali sono esentati dal pagamento della Tariffa;
 - b. sono esentati dalla tariffa i locali ad uso abitazione occupati da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune. Tale esenzione è concessa su domanda dell'interessato, da presentare al Servizio Sociale, a condizione che questo dimostri di averne diritto; l'assistenza prestata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del Responsabile dell'Area competente. Tale richiesta di esenzione va ripresentata ogni anno entro il 31 gennaio, e va annualmente riconfermata dal Servizio Sociale.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b), devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal giorno della richiesta o da altra data desumibile dalle banche dati in possesso degli uffici comunali. L'esenzione di cui al comma 2 lett. a) è valida per l'anno in cui è richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 33
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 34
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale, quota fissa e quota variabile, del tributo maggiorata del 40%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni

dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 35 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 37
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante i sistemi di pagamenti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza il 30 settembre dello stesso anno di tassazione e il 30 marzo dell'anno successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 53 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 37 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art. 44 del presente Regolamento.

ART. 38 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 37. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di pluralità di possessori o detentori si ritengono regolari i versamenti disposti
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 39 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati come definita dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per la definizione di area edificabile si richiama l'art. 7 del presente Regolamento.
5. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 40

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 41

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 42

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche eventualmente differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 43
DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente, il Comune, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote Tasi, può riconoscere eventuali detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

ART. 44
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - f. Servizi relativi all'urbanistica ed alla gestione del territorio;
 - g. Servizi relativi all'istruzione pubblica (ad esclusione della mensa scolastica e del trasporto scolastico);
 - h. Servizi relativi alla cultura e biblioteca;
 - i. Servizi relativi al settore sportivo e ricreativo;
 - j. Servizi relativi al settore sociale;
 - k. Servizi cimiteriali;
 - l. Servizi relativi allo sviluppo economico;
 - m. Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e statistico;
 - n. Servizi di gestione dei beni patrimoniali e demaniali.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono annualmente determinati quali dei succitati servizi vengono finanziati dalla TASI, il loro costo e la relativa percentuale di copertura.

ART. 45
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione.
2. La TASI è versata direttamente al Comune secondo le modalità di cui al comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 46
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 6,00.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 47 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme dell'art. 49.

ART. 48 DICHIARAZIONE IMU

1. Le dichiarazioni devono essere presentate secondo le modalità e nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente.
2. Il contribuente deve sempre presentare al Comune apposita dichiarazione in caso di:
 - compravendita, donazione o successione di area edificabile, trasformazione di terreno agricolo in area edificabile, mutamento del valore imponibile dell'area edificabile;
 - destinazione ad area pertinenziale di terreni edificabili catastalmente separati dal fabbricato principale;
 - fattispecie a cui si ricollegli il diritto ad un'esenzione o agevolazione d'imposta, ivi comprese le pertinenze dell'abitazione principale disciplinate dall'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011.

ART. 49 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente art. 47.

4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
6. Resta salva la possibilità per il contribuente di far pervenire all'ufficio tutte le comunicazioni che comportino una modifica della tariffa al verificarsi dell'evento che la determina. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenzedomestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Planimetria locali occupati.

Utenzenondomestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h. Planimetria locali occupati.

8. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
11. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
12. Fermi restando i termini di presentazione della denuncia IUC previsti dall'art. 47, il Comune può utilizzare i registri anagrafici come presunzione semplice per la decorrenza di inizio occupazione ai fini TARI. Il contribuente può autorizzare l'utilizzo di tali dati con la presentazione del modello per il ritiro dei bidoni necessari per la fruizione del servizio di raccolta differenziata.

ART. 50

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura tasso di interesse legale secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 51
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Il Comune può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 52
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come

superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 53 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 52, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 54 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 55
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 52, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 56
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 57
RATEIZZAZIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di accertamento riguardante anche più anni di imposta sia superiore a euro 500,00, il Funzionario Responsabile, su richiesta del soggetto passivo, può concedere una rateazione dell'importo dovuto fino ad un massimo di otto rate mensili, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta.

ART. 58
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 59
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 60
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES/TARSU, nonché della

maggiorazione statale di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga i precedenti Regolamenti sulla TARSU e sull'IMU. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo.